

Norme & Tributi

Riforma sport dilettanti ancora senza correzioni

Associazioni e società

Il 1° luglio operative le nuove regole su lavoro, Registro e statuti

Ancora in Parlamento il decreto legislativo con le modifiche

**Jessica Pinna
Gabriele Sepio**

Per gli enti sportivi dilettantistici dal 1° luglio in arrivo le nuove regole probabilmente senza le correzioni in corso di definizione. Infatti, c'è il rischio che il decreto correttivo non arrivi per tempo, poiché non si è ancora concluso l'iter parlamentare dei pareri. E così, forse per qualche settimana, diventeranno operative le norme del decreto legislativo 36 e 39 del 2021.

Diverse le nuove disposizioni che attendono ancora una conferma definitiva come, ad esempio, l'ampiamiento da 18 a 24 ore del limite per inquadrare i rapporti di lavoro nella collaborazione coordinata e continuativa e la possibilità per i direttori di gara di ricevere rimborsi forfetari. In attesa del vaglio anche il termine al 31 dicembre di quest'anno per adeguare gli statuti degli enti sportivi trasformati nel Registro delle attività sportive dilettantistiche al fine di evitare la cancellazione e la perdita della qualifica. Visti i tempi eccezionalmente ridotti sarà di fondamentale importanza agevolare l'iter di approvazione dei nuovi statuti prevedendo la possibilità per gli enti di utilizzare le maggioranze semplificate previste per l'assemblea ordinaria, come già collaudato per gli enti del terzo settore.

Nello stesso tempo sarà quanto meno opportuno evitare l'applicazione dell'imposta di registro per gli oltre 100 mila enti tenuti alla modifica statutaria a fronte dell'abrogazione, dal 1° luglio, dell'articolo 90 della legge 289/2002 in tema di requisiti soggettivi e oggettivi degli enti sportivi.

Restando sul fronte sportivo, è stato approvato il 15 giugno dal Consiglio dei ministri il decreto legge Pubblica amministrazione-bis che interviene con alcune novità per gli enti e il cui iter di conversione si sovrapporrà molto verosimilmente al percorso di definitiva approvazione del correttivo ai provvedimenti di riforma dello sport. Due le novità di maggior rilievo inserite nel decreto Pa-bis. La prima riguarda l'ampiamiento dell'ambito oggettivo del regime di esenzione Iva previsto in tema di formazione, che viene esteso anche alle attività didattiche e formative svolte dagli organismi riconosciuti dal Coni nonché agli enti iscritti nel Registro delle attività sportive dilettantistiche. Vale a dire sia associazioni e società sportive dilettanti-

stiche (Asd e Ssd) sia enti del Terzo settore (Ets) che risultino iscritti anche nel Registro sport. Con la specificità, tuttavia, che per gli Ets non commerciali la norma agevolativa al fine Iva è già prevista. La modifica proposta con riguardo al settore sportivo mira a ben vedere a superare gli orientamenti restrittivi dell'agenzia delle Entrate che in più di un'occasione hanno escluso i corsi resi dagli enti dilettantistici dall'agevolazione Iva (risposta a Interpello 393/E/2022; 162/E/2020). Si tratta tuttavia di un intervento che non sembra tenere conto delle novità Iva recate dal decreto Fisco-lavoro per rispondere alla procedura di infrazione Ue. Ci si riferisce, in particolare, alle nuove norme che entreranno in vigore dal prossimo anno e che prevedono in sostanza il passaggio dei corrispettivi specifici e quote supplementari da un sistema di esclusione ad uno di esenzione Iva, lasciando fuori le Ssd dall'ambito applicativo. Occorrerà sul punto prevedere un intervento di coordinamento normativo, per evitare un corto circuito nell'applicazione delle disposizioni Iva.

Altra novità fiscale riguarda il credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive. Dopo la legge di Bilancio 2022, interviene anche il decreto Pa-bis che estende infatti fino a settembre 2023 l'applicazione dell'agevolazione.

Arriva, poi, lo stop all'abolizione del vincolo sportivo. Salta il termine per l'abolizione del vincolo, fissato al 1° luglio. La disapplicazione arriva alla vigilia dell'entrata in vigore delle nuove norme per tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle Asd e Ssd. Al livello oggettivo, resterà la possibilità per Federazioni e discipline sportive di prevedere un tesseramento soggetto a vincolo con durata massima biennale per gli atleti delle discipline sportive dilettantistiche.

Il Dd Pa consente il vincolo sportivo per al massimo due anni Attività di formazione esente Iva

Cessione di animali al socciante senza riflessi sulla detrazione Iva

Cassazione

Legittima l'operazione regolarmente fatturata anche se non rivolta a terzi

Alessandra Caputo

La cessione degli animali al socciante non preclude la detrazione dell'Iva in capo al socciante. Ad affermarlo è l'ordinanza 15764/2023 della Cassazione, pubblicata il 6 giugno scorso.

All'origine della questione una richiesta di rimborso dell'Iva assolta sul l'acquisto di beni strumentali da parte del soggetto che, nell'ambito del contratto di socciante, rivestiva la qualifica di socciante; avverso la richiesta, l'Ufficio notificava un diniego ritenendo che il contribuente non avesse diritto a detrarre l'imposta in quanto la vendita era stata eseguita dal socciante.

La socciata è un contratto disciplinato dagli articoli 2178 e seguenti del Codice civile attraverso cui due soggetti, socciante e socciario, si associano per lo svolgimento dell'attività di allevamento. Il socciante è il soggetto che apporta gli animali e dirige l'allevamento; il socciario, invece, è il soggetto che cura gli animali e li alleva.

Il contratto di socciata termina con la ripartizione degli accrescimenti vale a dire con la ripartizione dei frutti dell'attività. In particolare, alla fine del contratto, si procede con la stima degli animali: il socciante preleva una quantità di animali che corrisponde al suo ap-

porto iniziale mentre il più (gli accrescimenti, appunto) si ripartiscono tra l'uno e l'altro in una misura che varia a seconda degli accordi contrattuali.

Il socciario ha due possibilità: vendere direttamente gli animali oppure "monetizzare"; in tale ultimo caso, il socciante preleva a fine ciclo tutti gli animali per la vendita e corrisponde una somma di denaro al socciario a titolo di riparto utili. La "monetizzazione" degli accrescimenti di spettanza del socciario non è disciplinata da alcuna norma di legge, ma ammessa solo in via interpretativa dalla prassi ministeriale e, in particolare, dalla risoluzione 504/939 del 7 dicembre 1973.

La risoluzione in questione prevede, quindi, la possibilità di considerare non soggetta a Iva la liquidazione in denaro della quota di accrescimento spettante al socciario se sussistono

due condizioni: che tale "opzione" sia prevista contrattualmente e che sia effettivamente manifestata. In caso di monetizzazione, la stessa risoluzione preclude la detrazione dell'Iva in capo al socciario per mancanza di operazioni attive imponibili.

Nel caso oggetto della sentenza, tuttavia, la cessione della quota parte di prodotti al socciante era stata regolarmente fatturata a quest'ultimo da parte del socciario e ciò, a parere dei giudici, era sufficiente a considerare l'operazione come regolare senza che rilevasse la circostanza che la cessione fosse avvenuta nei confronti del socciante anziché a terzi soggetti.

Ricordano i giudici (citando la propria sentenza 987/2022) che nell'ambito del contratto di socciata sono da considerarsi imprenditori agricoli tanto il socciante quanto il socciario e che, pertanto, con riferimento alla cessione di prodotti agricoli entrambi hanno diritto ad applicare il regime speciale previsto dall'articolo 34 del Dpr 633/1973; a maggior ragione, sostengono i giudici, hanno diritto ad applicare quello ordinario che prevede la detrazione dell'imposta.

Concludono poi i giudici affermando che il diritto alla detrazione in capo al socciario non trova ostacolo nemmeno nel caso in cui nel contratto sia prevista la monetizzazione poiché si tratta di una circostanza che attiene ai rapporti interni tra gli associati non pertinente a qualificare l'attività del socciario.

Da qui l'accoglimento del ricorso del contribuente e l'annullamento dell'originario diniego al rimborso Iva.

La detrazione d'imposta non è preclusa anche se nel contratto è prevista la monetizzazione

Autotrasporto con deduzioni forfetarie a 48 euro

Dichiarazioni 2023

Comunicato del Mef L'importo precedente era di 55 euro

**Giuseppe Morina
Tonino Morina**

Con il comunicato stampa di ieri, 103 del 16 giugno, il ministero dell'Economia e delle finanze ha reso note le deduzioni forfetarie spettanti agli autotrasportatori. Rispetto allo scorso anno, la misura di 55 euro è stata ridotta a 48 euro, cioè all'importo già applicato per gli anni 2020 e 2021.

La misura agevolativa riguarda le deduzioni forfetarie per spese non documentate, di cui all'articolo 66, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, a favore degli autotrasportatori, per il periodo d'imposta 2022. Pertanto, per i trasporti fatti personalmente dall'imprenditore, oltre il Comune in cui ha sede l'impresa di autotrasporto mercé per conto di terzi, è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d'imposta 2022, nella misura di 48 euro.

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuale del trasporto, a prescindere dal numero dei viaggi. La deduzione spetta anche per i trasporti fatti personalmente

Nel modello Redditi Indicazione in RF per la contabilità ordinaria e in RG per la semplificata

dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per gli stessi trasporti oltre il territorio comunale.

Con un separato comunicato stampa diramato ieri, l'agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni per riportare, nel modello Redditi 2023, le deduzioni forfetarie previste per il 2022. L'importo delle deduzioni per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore va indicato nel quadro RF per le imprese in contabilità ordinaria e nel quadro RG per le imprese in contabilità semplificata, usando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RC21 i codici 16 e 17, così come specificato nelle istruzioni del modello Redditi 2023, per il periodo d'imposta 2022.

I due comunicati stampa diramati ieri, dal Mef e dall'agenzia delle Entrate, uniti alla mini-proroga dei versamenti delle imposte, consentiranno ai contribuenti di predisporre le dichiarazioni dei redditi senza correre il rischio, come successo in alcuni anni precedenti, di rifare le dichiarazioni per la tardività con la quale sono state comunicate le misure degli sconti forfetari spettanti agli autotrasportatori. Tenuto conto che, di norma, gli autotrasportatori sono soggetti agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), essi potranno quindi "chiodare" regolarmente la dichiarazione dei redditi ed eseguire i pagamenti del saldo delle imposte relative al modello Irap 2023 e Redditi 2023, per il 2022, e del primo acconto 2023, entro il termine prorogato del 20 luglio 2023. Potranno anche eseguire i pagamenti con lo 0,40% in più, dal 21 giugno al 31 luglio 2023.

Piattaforma Enel X, Ance lancia l'allarme: «Adesso più tempo per il 110%»

Agevolazioni edilizie

Senza il nuovo veicolo serve una soluzione diversa e la proroga dei lavori avviati

**Giuseppe Latour
Giovanni Parente**

Una soluzione da trovare in tempi stretti, mettendo al centro il coinvolgimento delle grandi partecipate. E più tempo per i cantieri di superbonus rimasti fermi: i sei mesi dei quali si era parlato qualche giorno fa potrebbero non essere più sufficienti. La presidente Ance, Federica Brancaccio sottolinea la necessità di due azioni prioritarie, ora che il progetto della piattaforma Enel X (si veda il Sole 24 Ore di ieri) sta sfumando.

«La situazione - spiega Brancaccio - è davvero drammatica e, purtroppo, devo ricordare che siamo sempre stati molto scettici su questa soluzione della piattaforma. Dopo il "no" che sono stati detti a tante proposte, come quella degli F24 o al coinvolgimento delle Regioni, è stata prospettata questa soluzione che, come avevamo previsto, si sta rivelando più complessa di quello che si pensava».

Mentre la piattaforma perde quota, però, servono piani alternativi: «A questo punto - aggiunge - chiediamo una soluzione urgente. Ma mentre si cerca questa soluzione, serve più tempo. Già qualche giorno fa, con la prospettiva di una partenza della piattaforma a settembre, avevamo chiesto una proroga di sei mesi per i cantieri già avviati. Ora quei sei mesi potrebbero non essere più sufficienti. Altrimenti, si lasceranno lavori a metà e resteranno contentosi nei condomini».

Nel tempo in più che ci sarà a disposizione sarà possibile e affidare un piano alternativo che, comunque, a questo punto è urgente: «Continuiamo a dire che la cosa più semplice è il coinvolgimento delle partecipate che possono comprare in tutta tranquillità a valle delle banche ma senza margini speculativi», sottolinea la presidente Ance, ribadendo che «stiamo assistendo a speculazioni di soggetti non bancari, intermediari nati per speculare sulla disperazione di imprese e famiglie. Chi rischia di

fallire alla fine accetta il male minore, stiamo davvero favorendo gli avvoltoi».

Oltre che dai costruttori, dubbi sulle prospettive del progetto di Enel X arrivano da più soggetti che stanno seguendo il dossier. Le incertezze, infatti, non riguardano solo la compagine societaria che dovrà guidare l'operazione, ma anche le modalità di funzionamento del meccanismo. Non è ancora chiaro, infatti, se la piattaforma servirà solo a fare incontrare domanda e offerta o se, invece, avrà un ruolo diretto nell'acquisto. Inoltre, restano da definire le commissioni che la piattaforma applicherà alle operazioni: margini troppo elevati non sarebbero sostenibili per la politica.

Sulla crisi di sistema che il blocco potrebbe generare la stessa Ance pochi giorni fa aveva stimato 30 miliardi di crediti in-

Sul tavolo i nodi dell'operatività sugli acquisti dei crediti e dell'importo delle commissioni

caagliati, associando ad ogni miliardo di crediti circa 6 mila cantieri fermi, per un totale di 180 mila lavori rallentati o bloccati, con le immaginabili ricadute occupazionali.

Anche la politica è molto attenta agli sviluppi sul tema del mercato delle cessioni. Dalla maggioranza Andrea de Bertoldi (Fdi), già relatore del decreto 11/2023, sottolinea: «Sono convinto che il Governo, a cui stanno molto a cuore i temi dell'economia, valuterà attentamente quanto accadrà sul mercato. La logica delle agevolazioni a pioggia era sicuramente sbagliata ma adesso vanno tutelati le imprese e i posti di lavoro». Dure critiche arrivano anche dall'opposizione. In particolare dal Movimento 5 Stelle Emiliano Fenu, che aveva presentato proprio l'interrogazione sull'operatività della piattaforma, sottolinea che «nonostante le promesse, anche in campagna elettorale, di Governo e maggioranza che dicevano di voler sbloccare i crediti incagliati, l'unica cosa che hanno fatto è stata vietare definitivamente la circolazione dei crediti da superbonus e mostrare tutta la loro inerzia ed incapacità di definire la soluzione della piattaforma».

Fondo perduto sport, da lunedì le domande

Impianti e piscine

Al via la piattaforma che consentirà di velocizzare i pagamenti

**Daniele Gro
Ilaria Ioannone**

Enti sportivi: aperte da lunedì 19 giugno le porte per l'accesso al contributo a fondo perduto 2023. E quanto si apprende dall'avviso pubblicato sul sito del dipartimento dello Sport con cui vengono individuati i soggetti destinatari e le modalità con cui presentare la domanda.

Beneficiari della misura sono Asd e Ssd iscritte nel registro delle attività sportive dilettantistiche (RasD) alla data del 24 marzo 2023 che potranno collegarsi alla

nuova piattaforma messa a disposizione del dipartimento e raggiungibile all'indirizzo <https://avisvisbandi.sport.governo.it/>, dal prossimo 19 giugno e per i successivi 30 giorni, per richiedere i contributi a fondo perduto messi a disposizione per i gestori di impianti sportivi (58 milioni di euro) e natatori (67 milioni di euro). Una piattaforma che consentirà di velocizzare i processi di pagamento in favore delle realtà sportive e che permetterà anche agli organismi affiliati di validare in modo agevole le istanze presentate.

Per comprendere i criteri legati alla corresponsione del contributo a fondo perduto, invece, stando alle informazioni presenti sul sito del dipartimento, bisognerà attendere la pubblicazione prevista il 19 giugno del Dpcm del 24 marzo 2023.